

mandamentali un'annua retribuzione a seconda delle diverse circostanze locali, nulla certamente potrei opporre al riguardo; che anzi dal momento in cui egli afferma tale essere stato il suo pensiero, io debbo crederlo e ritenerlo per certo, che, se il medesimo crede veramente che tale sia la portata della seconda parte dell'articolo 2 per lui proposto, mi permetta gli dica che male si appone al vero. I termini adoprati in detto articolo: « Essi godranno di una retribuzione annua la quale sarà corrisposta dai comuni in quella proporzione che verrà dal Consiglio provinciale determinata, » dimostrano chiaramente che s'impone un vero obbligo ai Consigli provinciali ed ai comuni rispettivamente di stabilire e di corrispondere l'annua retribuzione, e, per informarlo allo spirito, all'intendimento del Ministero, forza è il modificarne la redazione.

Ma se poi, stando a quanto lo stesso signor ministro di grazia e giustizia ha dichiarato, è assai difficile che occorra il caso in cui si debba accordare una retribuzione a qualche usciere mandamentale, io non comprendo il perchè si voglia stabilire una disposizione generale a loro favore, mentre è noto assioma che è pretermesso dal legislatore ciò che accade una sola volta. Ma non può eziandio avvenire che un usciere presso i tribunali provinciali di quarta classe non ritragga neppure egli quanto gli sia indispensabile per la sua sussistenza? Può accadere senza dubbio, ed il Governo non mancherebbe certamente in questo caso di soccorrerlo con sussidi. Ebbene, se non si contempla nella legge che discutiamo il vero caso del povero usciere presso i tribunali provinciali, perchè vorremo preoccuparci del caso parimente raro, nel quale l'uscieri presso la giudicatura di mandamento si trovi in una posizione eccezionale?

Questo ho detto in risposta al signor guardasigilli. Del resto non sono io al certo che vorrò negare a verun funzionario dello Stato quanto possa essergli assolutamente necessario per vivere secondo la sua condizione, e quindi dichiaro che non avrei poi difficoltà ad accostarmi all'opinione del signor ministro di grazia e giustizia, con che però la redazione fosse modificata, e che invece di dire: « Essi godranno, » si dicesse per esempio: « Essi potranno godere, ecc. » cangiando l'obbligo dei Consigli provinciali in una pura e mera facoltà di accordare o non accordare la retribuzione.

**NATTANA, relatore.** La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Cavallini, mentre con essa si toglierebbe la corresponsione dei sussidi a quegli uscieri che dai loro proventi non potrebbero ricavare sufficienti mezzi di sussistenza.

È vero che gli uscieri che si troveranno in tali circostanze non saranno la maggior parte, ma pur ve ne saranno non pochi; per modo che, non ottenendo nè stipendio dallo Stato, nè sussidi, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni, e quindi forse molte giudicature dello Stato si troveranno costrette a non più tenere udienze, nè spedire altri affari.

La Commissione pertanto insiste nella sua proposta che si debba dare una retribuzione agli uscieri dall'erario dello Stato, mossa dal principio che lo Stato ha un obbligo assoluto di far amministrare tutti, in ogni luogo, pronta, sufficiente e compiuta giustizia dal grado più elevato insino all'infimo, dalla Corte di cassazione sino alle giudicature mandamentali. Per soddisfare a quest'obbligo lo Stato ha il diritto d'imporre i necessari tributi, ed ha il dovere di fornire gli impiegati tutti necessari all'uopo.

Il nostro Stato ha già bastantemente imposto sui beni, sulle persone, sulle industrie e persino sui debiti ereditari; ha

inoltre il diritto di riscuotere le retribuzioni che si pagano dai litiganti negli affari civili e dai condannati in materia penale. Io debbo credere che lo Stato abbia molto da spendere se lascia ancora che queste retribuzioni siano percepite dagli impiegati.

Se quindi lo Stato non le esige, se le lascia riscuotere dai singoli impiegati, ne avverrà ciò che accade attualmente, vale a dire che in certi luoghi gl'impiegati lucreranno vistosamente e diverranno anche facoltosi, mentre in altri non avranno il necessario a vivere. Ma se lo Stato non percepisce questi diritti e li lascia riscuotere dagli impiegati, a chi deve attribuirsi la colpa? Forse agl'impiegati? No. Dunque, finchè venga una legge che ordini l'incameramento di questi diritti, e che dia una giusta retribuzione a tutti gl'impiegati, io credo che la Camera non troverà giusto che nel frattempo alcuni di questi impiegati debbano languire, non avendo la necessaria sussistenza. Perchè questi diritti non sono incamerati dallo Stato, non perciò cessa in esso il dovere di fare sì che la giustizia sia egualmente e compiutamente amministrata in ogni luogo, e che gl'impiegati necessari ad amministrarla abbiano un conveniente stipendio, od almeno un competente sussidio. Quindi è che la Commissione insiste a che gli uscieri, come gli altri impiegati, siano pagati dallo Stato, e non dai paesi componenti i singoli mandamenti. Nè può trarsi argomento da che vi siano molti impiegati pagati dalle provincie, quantunque di nomina regia, perchè ciò dimostrerebbe appunto che vi si dovrebbe portare rimedio.

È vero che gl'impiegati delle intendenze, ad eccezione degli'intendenti, sono tutti pagati dalle provincie, e sono nominati dal Re. Ma al certo un esempio non fondato in ragione non può dare norma a proseguire nel sistema erroneo ed ingiusto, e molto meno a tradurlo in principio per le nuove leggi da sancire. Se io volessi addurre un altro esempio di ciò che si pratica per gli stessi impiegati d'intendenza, sono certo che non si acconsentirà a voler estendere quella pratica agl'impiegati giudiziari. Gli atti dei Consigli provinciali e divisionali presentano migliaia e migliaia di lire che ogni anno si fanno pagare alle smunte comunità per darle a titolo di gratificazione agl'impiegati d'intendenza che sono già largamente stipendiati. Questi atti di liberalità esercitati da comuni che non possono sopportare le legittime imposte e sotto la dipendenza dei capi delle provincie e divisioni, dimostrano abbastanza quanto siano spontanei e giusti. Adunque non con esempi ingiustificabili, ma con ragioni hanno a definirsi le questioni, e sopra ragioni e non esempi hanno a fondarsi le leggi.

L'onorevole Cavallini opponeva che la Commissione non avesse designato la somma di *minimum* o *maximum* che dovessero avere gli uscieri di mandamento. In ordine a questi, la Commissione, siccome ha veduto che questa legge ha tutto il carattere di provvisorio, che in questa provvisorietà non si dovrà di molto perdurare, che questa legge è subordinata a quella dell'eseguimento del Codice di procedura civile, che questo Codice dovrà essere riveduto il più tardi nella Sessione del 1858, per ciò tutto ed in vista di questa provvisorietà non credette di poter in questo momento determinare una cifra, e ha lasciato che a seconda delle circostanze dei luoghi possa essere fissata una retribuzione, lasciando in ciò anche al Ministero la facoltà più ampia; quindi la Commissione insiste per l'ammissione dell'alinea dell'articolo 2 qual è stato proposto dalla medesima, e perchè venga rigettata la proposta del deputato Cavallini.

**BOTTA.** Io accetto la soppressione proposta dall'onorevole Cavallini, e non potrei adattarmi alla modificazione che a-